



# COMUNE DI LONGI

PROVINCIA DI MESSINA

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 129 Reg. DEL 06 SETTEMBRE 2021**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'USO CIVICO DI LEGNATICO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LONGI.

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno SEI del mese di SETTEMBRE dalle ore 13,30 alle ore 13,40 nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE	PRESENTI	ASSENTI
1. FABIO Antonino - Sindaco	X	
2. CIRRINCIONE Fiorella - Vice Sindaco	X	
3. CALCO' Davide - Assessore	X	
4. FABIO Salvatore - Assessore		X
5. MICELI Marco - Assessore		X

- ◆ Presiede il Sindaco Geom. Antonino Fabio.
- ◆ Partecipa il Segretario Comunale Dott. Spallino Enrico.
- ◆ Non sono intervenuti gli Assessori Miceli Marco e Salvatore Fabio.

### LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione n. 143 del 06 Settembre 2021;
- Considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti di cui all'art. 12, comma 1 della L.R. 11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i.
- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
- Visto l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

### DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte integrante del presente provvedimento.
- 2) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.





# COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

## AREA AMMINISTRATIVA

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA REGISTRO  
AREA AMMINISTRATIVA

N° 25 /2021

del 06.09.2021

PROPOSTA REGISTRO

GENERALE

N° 43 /2021

del 06.09.2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'USO CIVICO DI LEGNATICO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LONGI.**

### IL SINDACO

**Premesso** che il comune di Longi possiede terreni sui quali insistono piantagioni di alberi spontanei ed impiantati, a seguito di attività di rimboschimento, in varie località del territorio comunale;

**Considerato** che il taglio indiscriminato dei boschi, gli incendi, il pascolo eccessivo o lo sradicamento di vaste superfici forestali, costituiscono una delle cause principali del "dissesto idrogeologico" e del degrado ambientale e paesaggistico;

**Visto** che la salvaguardia del patrimonio boschivo è di fondamentale importanza non solo per la sicurezza idrogeologica del territorio, anche come fattore di sviluppo dell'economia nazionale, di miglioramento delle condizioni economiche e sociali delle zone montane;

**Ritenuto** il bosco un bene collettivo da tutelare attraverso una corretta gestione del bene "bosco", promuovendo una maggiore cultura per la gestione moderna delle risorse forestali, al fine di garantirne sia la resa economica, soprattutto per rendere continuativa l'esistenza e la consistenza nel tempo di questo bene, rivolta principalmente alle future generazioni;

**Vista** la decisione della G. Corte dei Conti per lo scioglimento della promiscuità approvata con sovrano rescritto dei 21 maggio 1845. Seduta dei 3 agosto 1844 nella causa tra il Barone D. Francesco Anca, e il Comune di Longi, del diritto del comune di Longi sui feudi di Mangalaviti e Botti;

#### **Considerato:**

**che** questo Ente ha la necessità di provvedere alla regolamentazione dell'uso delle terre demaniali gravate da Uso Civico, e ciò sia per assicurare un utilizzo congruo delle terre medesime sia per assicurare all'Ente le correlate risorse;

**che** l'Amministrazione Comunale, alla luce di sopravvenute normative ed esigenze dell'Ente, intende adottare Regolamento in materia;

**Vista** la Legge 16 giugno 1927, n. 1766 “Conversione in Legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 741, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, 1484, che modifica l’art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall’art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751” e ss.mm.ii;

**Visto** il Regio Decreto 26 febbraio 1928, 332 “approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 16 giugno 1927, 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno “ e ss.mm.ii.;

**Visto** il DPR 15 gennaio 1972, n. 11 “Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici;

**Visto** il D.P.R. 24 luglio 1977, 616 “Attuazione in materia di domini collettivi”;

**Preso atto** che è stata pubblicata sulla G.U. n. 278 del 28 novembre 2017, la legge 20 novembre 2017, n. 168 – “Norme in materia di domini collettivi” avente lo scopo di riconoscere, disciplinare e fornire la definizione normativa delle gestioni collettive dei terreni agricoli, boschivi e per la pastorizia, come espressione delle comunità locali e degli usi civici di proprietà, sia pubbliche che private;

**Considerato che:**

- la Legge 168 del 2017 assicura, all’art. 2, la tutela statale dei domini collettivi in quanto ritenuti entità giuridiche fondamentali per la vita e lo sviluppo delle comunità locali, indispensabili per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, in quanto stabili componenti del sistema ambientale e elementi territoriali istituzionali di tutela del patrimonio culturale e naturale, come pure di paesaggio agricolo, boschivo e pastorale, fonte di risorse rinnovabili a beneficio della collettività;
- le competenze esclusive statali sono ribadite all’art. 3, comma 6, in relazione all’imposizione del vincolo paesaggistico, di cui all’art. 142, comma 1, lett. b) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che grava sulle terre di uso civico, al fine di garantire l’interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio;

**Visto** l’art. 26 della Legge Regionale 27.04.1999 n. 10 Nuove norme in tema di legittimazione de terre comuni di uso civico” (integrato e modificato dall’art. 5 commi 1 e 2 della Legge regionale 23 dicembre 2000 n. 28);

**Visto** l’art. 13 della Legge regionale 2 gennaio 1979 n. 1 “Attribuzione ai comuni di funzioni amministrative regionali”.(testo coordinato aggiornato alla legge regionale 10/09);

**Visto** l’art. 5 della Legge regionale 23 dicembre 2000 n. 28 Modifica di norme e nuove norme in materia di usi civici”;

**TENUTO CONTO** che l’art. 5 del vigente Statuto Comunale, tra l’altro, ai commi 2 e 3, testualmente così recita:

- Gli schemi di regolamenti dovranno essere adottati dalla Giunta Municipale prima della definitiva approvazione in Consiglio Comunale.
- I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla loro ripubblicazione, dopo che la delibera è divenuta esecutività.

**PRESO ATTO** delle direttive e delle indicazioni impartite dal soggetto proponente la presente proposta di deliberazione, tesa alla stesura del regolamento in conformità alla volontà dell’Amministrazione Comunale;

**Atteso:**

**che** dall’Ente Parco dei Nebrodi previa richiesta sindacale con nota prot. n. 2097 del 19.05.2021 acclarata in pari data al n. 3807 del protocollo generale dell’Ente, ha rilasciato il “NULLA OSTA” N. 44 del 19.05.2021, per la raccolta e taglio ramaglie e legna secca giacente a terra nei boschi del fondo di proprietà dell’ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO (E.S.A.) e distinti in catasto ai Fogli 19 – 20 – 21 – 24 – 25 RICADENTI IN Zona “A” e “B” della zonizzazione del Parco, in area gravata da vincolo idrogeologico, nonché all’interno della ZPS ITA 030043 “MONTI NEBRODI” e del SIC ITA 030038 “SERRA DEL RE – MONTE SORO – BIVIERE DI CESARO’ ” ;

**che** le prescrizioni formulate dall’ Ente Parco sono state recepite e nell’ allegato regolamento;

**VISTO** l'allegato **Schema di Regolamento per la disciplina dell'uso civico di legnatico sul territorio del Comune di Longi, formato da n. 13 articoli**, che **Sub A** forma parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione, redatto in conformità alle direttive ricevute;

**VISTO** il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

**VISTO** il vigente Statuto Comunale, ;

**VISTE** le vigenti disposizioni legislative in materia;


*Per i motivi sopra descritti,*

**PROPONE**

- 1. Di dare atto** che quanto riportato in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende riportato.
- 2. Di prendere atto** delle direttive e delle indicazioni impartite dal soggetto proponente la presente proposta di deliberazione, tese alla stesura del regolamento di cui in oggetto in conformità alla volontà dell'Amministrazione Comunale.
- 3. Di approvare lo Schema di Regolamento per la disciplina dell'uso civico di legnatico sul territorio del Comune di Longi, formato da n. 13 articoli**, che **Sub A** forma parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione, redatto in conformità alle direttive ricevute.
- 4. Di demandare** al Responsabile dell'Area Tecnica, l'adozione degli adempimenti ed atti consequenziali al presente provvedimento.


LA RESPONSABILE DELL'AREA

Maria Galati



IL PROPONENTE  
H. SINDACO

Geom. Antonino Fabio





# COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di MESSINA

## SCHEMA REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LONGI

### Art. 1

#### (SCOPI E FINALITÀ)

Il presente regolamento detta norme per l'esercizio dei diritti di uso civico spettanti alla comunità locale sui demani comunali e ne determina il contenuto, il procedimento di concessione a terzi del diritto di uso civico di legnatico.

### Art. 2

#### (PRINCIPI GENERALI)

Gli usi civici sono diritti perpetui spettanti ai membri di una collettività (comune, associazione) come tali, su beni appartenenti al demanio, o a un comune, o a un privato. Sono di origine antichissima, e si collegano al remoto istituto della proprietà collettiva sulla terra.

L'uso civico riconosciuto sulla proprietà originaria del Comune di Longi è il "legnatico", come da *"decisione della G. Corte dei Conti per lo scioglimento della promiscuità approvata con sovrano rescritto dei 21 maggio 1845. Seduta dei 3 agosto 1844 nella causa tra il Barone D. Francesco Anca, e il Comune di Longi, del diritto del comune di Longi sui feudi di Mangalaviti e Botti"*.

La gestione di tale uso civico dovrà essere finalizzata al principio di economicità e, soprattutto, dovrà risultare un beneficio della cittadinanza.

### Art. 3

#### (OGGETTO)

Il presente regolamento definisce le modalità, i limiti e le procedure da eseguire per poter svolgere (in funzione del riconosciuto diritto civico) l'attività di raccolta di ramaglia e legna secca nei boschi del fondo di proprietà dell'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO (E.S.A.) e distinti in catasto ai Fogli 19 - 20 - 21 - 24 - 25 RICADENTI IN Zona "A" e "B" della zonizzazione del

Parco, in area gravata da vincolo idrogeologico, nonché all'interno della ZPS ITA 030043 "MONTI NEBRODI" e del SIC ITA 030038 "SERRA DEL RE - MONTE SORO - BIVIERE DI CESARO' " (vedi Allegato "A").

Ogni famiglia residente nel comune di LONGI (ME) così come risulta all'anagrafe comunale, può essere autorizzata, presentando apposita istanza, al prelievo ed al recupero di ramaglia e legna secca nei boschi del fondo sopra richiamato.

#### Art. 4

##### (DEFINIZIONI)

Si intende per:

- a) "ramaglia": insieme o mucchio di rami secchi, frasche secche ecc. presenti a terra.
- b) "legna secca": insieme di pezzi di rami o di tronchi d'albero secchi presenti a terra e staccatisi per cause naturali dalla pianta madre.

Le piante arboree evidentemente morte, ma non abbattute e quindi ben radicate a terra non rientrano nelle definizioni precedenti e quindi non sono oggetto dell'attività di raccolta di cui al presente regolamento.

#### Art. 5

##### (DIVIETI)

E' fatto divieto assoluto di:

- a) Raccogliere "ramaglia" e/o "legna secca" giacente sul terreno la cui caduta è dolosa e quindi non dipesa da cause naturali;
- b) Di realizzare depositi di legna;
- c) Cedere a terzi il permesso rilasciato;
- d) Danneggiare la vegetazione arborea e arbustiva presente con particolare riferimento alla aree dove la colonizzazione è già in atto con la formazione di nuovi popolamenti forestali;
- e) Vendere la "ramaglia" e/o "legna secca" raccolta, a seguito rilascio del permesso, o trasportarla fuori dal territorio comunale;
- f) Abbattere piante in piedi, ancorché secche o seccagginose, nonché tagliare rami secchi delle piante radicate, nonché di danneggiare in qualsiasi modo il suolo e il soprassuolo;
- g) Raccogliere piante o parti di piante, schiantate e regolarmente martellate o segnate dall'Ente competente;
- h) Asportare legname accatastato a seguito di interventi di miglioramento forestale;
- i) Accedere ad aree con lavori di taglio in corso di esecuzione;

La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle conseguenze di legge, comporta il ritiro immediato del permesso e l'impossibilità di rinnovarlo per un periodo di 5 (cinque) anni.

Per le attività effettuate in maniera difforme al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Regione Sicilia. Per quanto



riguarda le sanzioni applicabili per le attività effettuate in maniera difforme al presente atto si applicano le sanzioni previste dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Regione Sicilia ed il calcolo dell'eventuale danno erariale derivante dall'attività non autorizzata.

Il Comune di LONGI, l'ENTE PARCO DEI NEBRODI e l'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO (E.S.A.) non rispondono di eventuali danneggiamenti a cose, animali e/o persone, dipendenti da guasti, furti o da ogni altra causa o di eventuali infortuni del concessionario dell'autorizzazione nell'espletamento dell'attività di raccolta oggetto della concessione.

#### Art. 6

##### (PRESCRIZIONI)

Così come previsto nel "NULLA OSTA" N. 44 del 19.05.2021 rilasciato dall'Ente Parco dei Nebrodi, nei boschi del fondo di proprietà dell'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO (E.S.A.) e distinti in catasto ai Fogli 19 - 20 - 21 - 24 - 25 RICADENTI IN Zona "A" e "B" della zonizzazione del Parco, in area gravata da vincolo idrogeologico, nonché all'interno della ZPS ITA 030043 "MONTI NEBRODI" e del SIC ITA 030038 "SERRA DEL RE - MONTE SORO - BIVIERE DI CESARO' " (vedi Allegato "A") si potrà:

- effettuare la raccolta e taglio della legna secca giacente a terra esclusivamente nelle aree sopra individuate;
- effettuare la raccolta e taglio della legna secca giacente a terra nel solo periodo 1° agosto - 31 dicembre di ogni stagione, al fine di salvaguardare la maggior parte delle specie faunistiche boschive, nel periodo della loro riproduzione.

Inoltre, sempre nelle aree e nei periodi sopra riportati, si potrà effettuare la raccolta e taglio:

- della legna secca la legna distaccata per cause naturali dalla pianta produttrice di qualsiasi lunghezza;
- di rami, cimali, cortecce ed altri residui di tagli, giacenti al suolo e non commercialmente sfruttabili dal Comune;
- le piante deperite, intristite o morte, non atte al commercio e comunque giacenti a terra;
- le ceppaie sradicate;

Altresì, al fine del rispetto delle prescrizioni dettate dall'Ente Parco dei Nebrodi:

- Si dovrà garantire il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione dell'avifauna;
- E' vietata l'apertura di piste di esbosco, stradelle di servizio etc.;
- Al di fuori delle piste esistenti e censite, non è consentito l'utilizzo di mezzi meccanici per il trasporto del materiale legnoso;
- Durante i lavori di concentramento del materiale raccolto non si dovranno provocare

assolcature nel terreno;

- La realizzazione degli interventi non dovrà comportare la modifica del naturale flusso delle acque;
- Si dovrà provvedere a limitare gli impatti relativi all'inquinamento ambientale di ogni tipo ed all'emissione di rumori, nonché adottare opportuni sistemi di minimizzazione del disturbo della fauna;
- Copia delle autorizzazioni per la raccolta e taglio della legna secca giacente a terra, rilasciate da questo Comune, dovranno essere trasmesse all'Ente Parco dei Nebrodi ed al Distaccamento Forestale di Galati Mamertino.

Infine:

- Tale raccolta di ramaglia e legna secca potrà essere autorizzata soltanto qualora le aree di riferimento non siano interessate da lavori boschivi da parte di Enti e/o ditte autorizzate.
- Poiché l'attività di raccolta della ramaglia e della legna secca risulta utile alla prevenzione degli incendi boschivi e alla migliore fruizione turistica, nonché in considerazione che il valore commerciale di detto materiale legnoso è praticamente nullo, le autorizzazioni verranno rilasciate a titolo gratuito.

Il veicolo da utilizzare per il carico ed il trasporto del legname raccolto, è indicato dal beneficiario ed autorizzato a tale scopo dall'Ufficio competente; è vietato far uso di mezzi superiori 3,5 q..

Tale veicolo rimane il solo autorizzato a circolare (esclusivamente per il periodo di validità del permesso) all'interno delle strade demaniali dove è presente il divieto di transito agli automezzi. L'uso di altro veicolo comporta il ritiro immediato del permesso e l'impossibilità di rinnovarlo per un periodo di 5 (cinque) anni.

Il carico, in conformità a quanto previsto dal Codice della strada, non deve assolutamente eccedere la capacità di portata del veicolo attestata sulla carta di circolazione e dovrà essere adeguatamente assicurato per impedire la caduta accidentale di materiale durante la marcia. La mancata osservanza di detta prescrizione, oltre alle sanzioni previste dal Codice citato, comporta il ritiro immediato del permesso e l'impossibilità di rinnovarlo per un periodo di 5 (cinque) anni.

La raccolta, ed il trasporto del materiale fino al veicolo adibito al carico, devono essere effettuate manualmente, evitando danni al terreno e al soprassuolo.

Il transito del veicolo autorizzato al trasporto della legna raccolta, deve avvenire evitando ogni danno al fondo stradale e al soprassuolo.

## (PERMESSI)

Il permesso al diritto di raccogliere ramaglia e legna secca, in conformità a detto regolamento, spetta a tutti i cittadini iscritti regolarmente all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di LONGI (ME).

Il prelievo di quanto definito all'art. 4 e specificatamente nell'art. 5, dovrà avvenire, previa autorizzazione da parte del Comune, dietro presentazione di una istanza secondo l'apposito modello predisposto dall'Ufficio ed utilizzando esclusivamente l'autorizzazione rilasciata dall'Ente; tale autorizzazione dovrà essere esibita a chi esercita l'attività di vigilanza sul territorio ed ha validità per il solo periodo 1° agosto – 31 dicembre di ogni stagione.

La quantità di ramaglia e legna secca da raccogliere rientra, per ogni stagione di raccolta, nei limiti dei fabbisogni del nucleo familiare.

Le domande pervenute, redatte secondo il modello predisposto, saranno esaminate ed istruite in ordine di arrivo al protocollo del Comune, a quelle in regola sarà rilasciata l'autorizzazione.

Le autorizzazioni rilasciate saranno inviate al Corpo Forestale dello Stato per gli opportuni controlli nonché al Servizio di Vigilanza dell'Ente Parco dei Nebrodi ed alla Polizia Municipale.

Chiunque intenda svolgere l'attività disciplinata dal presente regolamento deve inoltrare al Comune di LONGI apposita richiesta utilizzando l'apposito modello predisposto dagli Uffici.

## Art. 8

### (MODALITA' DI RACCOLTA)

Il titolare dell'autorizzazione di cui ai precedenti articoli può raccogliere il materiale legnatico:

- a) solo durante il periodo decorrente dal 1° agosto al 31 dicembre dell'anno in cui viene rilasciata l'autorizzazione;
- b) solo durante le ore diurne dalle ore 7,00 alle ore 18,00;
- c) solo se munito dall'autorizzazione rilasciata dall'Ente (COMUNE DI LONGI).

## Art.9

### (TUTELA DELLA FAUNA E DELLA FLORA)

Durante le operazioni di raccolta non si deve arrecare alcun danno al soprassuolo, alla vegetazione circostante ed in particolare alla fauna.

E' fatto divieto di raccogliere ramaglia e legna secca allorquando tale operazione possa danneggiare nidi o rifugi della fauna selvatica.

Qualsiasi responsabilità per eventuali danni arrecati a cose, a persone, alla fauna o alla flora, derivante dall'attività effettuata nel "NON RISPETTO" di quanto prescritto nel presente regolamento, incombe in capo al titolare del permesso.

Art. 10

(SANZIONI AMMINISTRATIVE)

Qualsiasi inosservanza del presente disciplinare o di quelle previste dalla normativa di settore darà luogo, da parte del SINDACO, all'immediata revoca del permesso ed all'applicazione di una sanzione amministrativa, a giudizio insindacabile, compresa tra euro 25,00 e 500,00 così come prevede l'art. 7 bis del D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i.

Per di più, per quanto riguarda le sanzioni applicabili per le attività effettuate in maniera difforme al presente atto si applicano le sanzioni previste dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Regione Sicilia anche per il calcolo dell'eventuale danno erariale derivante dall'attività non autorizzata.

Art. 11

(SEQUESTRO DEL MATERIALE)

Fermo restando le sanzioni amministrative, chiunque si impossessa di materiale legnoso, nel territorio Comunale di LONGI con modalità non contemplate nei precedenti articoli sarà deferito all'A.G. ai sensi del Codice Penale.

E' sempre disposto il sequestro del materiale legnatico nei confronti di coloro i quali contravvengono alle disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 12

(RINVIO ALLE LEGGI DEL SETTORE - NULLA OSTA)


Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, ivi incluse le disposizioni in materia di regime sanzionatorio (oltre la pena amministrativa sopra specificata) si fa riferimento:

- a) al R.D. 3267/1923 e relativo disciplinare di applicazione R.D. 1126/1926;
- b) alla legge n° 353/2000 e smi;
- c) alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Regione Sicilia;
- d) ad ogni altra normativa di settore.
- e) Codice Penale
- f) "NULLA OSTA" N. 44 del 19.05.2021 rilasciato dall'Ente Parco dei Nebrodi

Art. 13

(ENTRATA IN VIGORE)

Il presente regolamento, così come previsto dall'art. 5 del vigente Statuto Comunale, entra in vigore il 15° giorno successivo a quello di ripubblicazione all'Albo Pretorio unitamente alla deliberazione consiliare di approvazione.




PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 E DELL'ART. 49 DEL T.U.EE.LL. N. 267/2000 E S.M.I..

AREA AMMINISTRATIVA

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA.

Longi 06.09.2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Maria Galati  


AREA ECONOMICO FINANZIARIA

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, li 06/09/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA

Rag. Gabriella Pidalà


2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario \_\_\_\_\_.

Capitolo	Voce: " _____ "
<u>  </u> / <u>  </u> Competenza	
<u>  </u> / <u>  </u> Residui _____	Impegno n° _____ / _____ per _____

Longi, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA  
Rag. Gabriella Pidalà

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite impegnate e l'impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.


Longi, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA  
(Rag. Gabriella Pidalà)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI

GIUNTA COMUNALE N. 129

DEL 06.09.2021 DALLE ORE 13,30 - ALLE ORE 13,40.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
*Geom. Antonino Fabio*

L'Assessore Anziano  
*Fiorella Cirrincione*

Il Segretario Comunale  
*Dott. Enrico Spallino*

\*\*\*\*\*

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, li 06.09.2021 - Il Segretario Comunale - *Dott. Enrico Spallino*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'Art. 12 comma 1 Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, \_\_\_\_\_ Il Segretario Comunale - *Dott. Enrico Spallino* \_\_\_\_\_

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi a far data dal 08.09.2021

Longi, li 06.09.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Dott. Enrico Spallino*

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
*Alfredo Pidalà*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

e che non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Longi, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Dott. Enrico Spallino*